Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.**

## Art. 25

*(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)(2)(3)(4)*

**1.** Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

**a)** partecipazione a fiere ed esposizioni;

**b)** attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

**c)** partecipazione a incontri business to business;

**d)** realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

**e)** acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

**f)** acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

**g)** acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;

**h)** attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

Note:
**1** Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993

**2** Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003

**3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

**4** Articolo sostituito da art. 59, comma 3, L. R. 3/2021